



# ASAPS

Associazione  
Sostenitori  
Amici  
Polizia  
Stradale

[www.asaps.it](http://www.asaps.it) - [sede@asaps.it](mailto:sede@asaps.it)

Giurisprudenza di merito  
**TRIBUNALE PENALE DI LA SPEZIA**

21 giugno 2012, n. 00470

**Guida in stato di ebbrezza – Accertamento - Modalità - Etilometro - Sinistro senza urto fra i veicoli con lesioni gravissime al conducente di ciclomotore - Assunzione di bevanda c.d. “ready to drink” prima del test alcolimetrico - Reati di cui all’art. 590, comma 3, c.p., e all’art. 186, comma 2 lett. c), cs. - Configurabilità.**

*Nel caso di sinistro stradale senza urto fra i veicoli, sussistono i reati di cui all’art. 590, comma 3, c.p., e all’art. 186, comma 2, lett. c), c.s., qualora il sinistro sia stato provocato da soggetto in stato di ebbrezza alcolica superiore a 1,50 grammi/litro, per aver assunto alcool anche dopo l’incidente e prima del test alcolimetrico. (Nella fattispecie l’imputato dopo aver provocato la caduta del conducente di ciclomotore cagionandogli lesioni gravissime, aveva bevuto un Campari, classificato quale bevanda “ready to drink” dalla Tabella per la stima delle quantità di bevande alcoliche che determinano il superamento del tasso alcolemico legale). (Tribunale Pen. La Spezia, 21 giugno 2012, n. 470) [RIV-1209P791] Art. 186 cs.*

#### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con decreto di citazione in data 25 ottobre 2010 il Pubblico Ministero disponeva la citazione a giudizio di M.B. quale imputato dei reati descritti in epigrafe (reati di cui agli artt. 590 c.p. e 186, comma 2, lett. c), codice della strada).

In dibattimento, previa verifica della regolarità della notifica del decreto di citazione, si costituivano parti civili C.A., C.M. e C.N., i quali chiedevano la citazione del responsabile civile, onere l’assicurazione F.S. spa (assicuratore RG Auto dell’imputato). Il responsabile civile si costituiva alla successiva udienza. A questo punto, alla presenza dell’imputato, veniva dichiarato aperto il dibattimento e le parti avanzavano le rispettive richieste di prova.

Si procedeva poi all’istruttoria dibattimentale mediante escussione dei testimoni e consulenti tecnici indicati dal P.M., dalla parte civile e dalla difesa dell’imputato ed ammessi con ordinanza.

Il Pubblico Ministero ed i difensori concludevano come da verbale.

All’esito questo Giudice affermava la penale responsabilità dell’imputato, in ordine ai reati ascritti, alla stregua delle risultanze processuali.

Dall’istruttoria sono infatti emerse le seguenti circostanze.

Il teste e parte civile A.C. riferiva che stava procedendo alla guida di un ciclomotore, trasportando la moglie A.L.T., lungo via Sarzana in La Spezia, con direzione centro urbano-periferia, quando vedeva che una autovettura (che poi risulterà guidata dall’imputato) che stava percorrendo la stessa strada in senso opposto si spostava dalla sua naturale traiettoria, invadendo la sua semicarreggiata ed avanzando verso di lui. Il G. reagiva frenando bruscamente, perdendo il controllo e cadendo a terra. Di fatto non si concretizzava alcun urto con l’autovettura, che veniva solo sfiorata. All’esito della caduta poteva constatare che la moglie stava molto male ed in effetti in conseguenza dell’incidente la stessa è rimasta in coma vegetativo (si veda anche la



- 2 -

documentazione medica in atti). Il teste precisava la condotta dell'imputato, specificando che nel punto ove l'imputato invadeva l'opposta semicarreggiata vi era doppia linea continua, mentre più avanti (ovvero più vicino alla posizione del C. stesso) è possibile la svolta a sinistra. Il teste precisava ancora che l'imputato non metteva alcuna freccia per segnalare la sua manovra. Il teste riferiva ancora che l'imputato, subito dopo, gli si avvicinava dicendo "Scusa non ti ho visto" e non sembrava che fosse completamente in sé, biascicava, sembrava che avesse bevuto.

A domanda di parte, il teste riferiva che lui viaggiava nel rispetto dei limiti di velocità, e dunque a meno di 50 km/h.

Ammetteva poi che si era dimenticato di sottoporre il ciclomotore a revisione periodica di legge (circostanza per la quale la polizia municipale lo aveva anche sanzionato).

Il teste riferiva poi che la moglie era titolare di una attività commerciale, cessata in conseguenza del fatto, e che anche lui, per seguire la moglie inferma, aveva cessato di lavorare, La coppia aveva due figli, uno dei quali studiava all'università e l'altra si sarebbe a breve sposata, per andare poi a vivere negli Stati Uniti.

Il teste precisava ancora che le due assicurazioni (quella della autovettura dell'imputato e la sua), che poi di fatto sono un'unica società, avevano già liquidato per il danno subito dalla moglie circa € 1.500.000, ma che comunque era in corso causa civile per chiedere ulteriore risarcimento, laddove nella causa penale la costituzione di parte civile è per il danno patito da lui e dai due figli iure proprio.

I testi L.S. e S.B., in servizio alla Polizia Municipale, riferivano di essere intervenuti sul luogo dell'incidente, riscontrando che l'autovettura dell'imputato si trovava in una posizione statica nella quale invadeva l'opposta semicarreggiata per metri 1.45. Il ciclomotore del C. aveva lasciato tracce di frenata per 8 metri, vi erano poi metri 13.60 per arrivare all'autovettura dell'imputato ed ancora, avendo il ciclomotore proseguito la propria corsa oltre l'auto, ulteriori 12 metri. Rilevato che l'autovettura dell'imputato aveva iniziato la manovra di svolta in un punto in cui c'era ancora la doppia linea continua, e dunque aveva di fatto indebitamente anticipato la manovra di svolta, veniva elevata la relativa contravvenzione all'imputato.

I due vigili urbani riferivano che al loro arrivo si avvicinava l'imputato, che puzzava di alcol. Veniva sottoposto ad accertamento preliminare per verificare l'assunzione di alcol e risultava positivo. Allora i vigili intimavano all'imputato di non allontanarsi e di non assumere bevande; ciò nonostante l'imputato si allontanava e risultava che avesse bevuto ancora sostanze alcoliche. Comunque, portato in caserma, veniva sottoposto ad accertamento con etilometro, risultando i valori di 1.88 e 1.77 grammi/litro (sono stati prodotti i due scontrini delle prove effettate).

I due testi non ricordavano di aver rilevato la presenza di una freccia di svolta inserita sulla autovettura.

Riferivano da ultimo che il ciclomotore guidato dal C. presentava l'impianto frenante posteriore funzionante, mentre quello anteriore era distrutto e dunque non verificabile.

All'esito della deposizione dei vigili urbani venivano prodotti i rilievi fotoplanimetrici dell'incidente.



- 3 -

E' interessante rilevare che la traccia di frenata del ciclomotore si colloca al centro della semicarreggiata di propria pertinenza (semicarreggiata larga metri 3.50, frenata stabilmente a metri 1,90 dal margine della strada).

La teste A.N. riferiva di essere alla guida di una autovettura che seguiva quella dell'imputato e di essere rimasta colpita dal fatto che l'autovettura dell'imputato teneva una traiettoria strana, spostandosi sulla sinistra, ma in un modo che non si capiva quali fossero le intenzioni del conducente, se cioè volesse andare dritto o svoltare a sinistra, comunque senza fermarsi. Di fatto l'imputato non aveva messo alcuna freccia. La teste aveva modo di percepire che si era verificato un incidente, nel mentre che svoltava in una strada posta sulla sua destra.

I testi M.A. e S.C. riferivano di essere amici dell'imputato e che subito dopo il fatto l'imputato era provato e prendeva presso il bar "Franca" sito a poche decine di metri dal luogo dell'incidente un caffè ed un bicchiere d'acqua e più tardi, prima dell'arrivo dei vigili urbani (vi è dunque contrasto con la deposizione dei vigili urbani sulla tempistica di tale assunzione di alcol), e su iniziativa dell'A. che glielo offriva, un bicchiere di Campari. Tali circostanze sono state confermate, ma in modo molto generico, dalla teste F.P., titolare del bar, e dalla teste C.G., dipendente del bar. anche risultato che l'imputato, A. e C. erano frequentatori abituali del predetto bar.

Il teste C. precisava anche che si trovava sulla pubblica via, davanti al bar, e che proprio in quel punto il ciclomotore condotto dal A.C. aveva sorpassato un'auto, Non aveva poi visto il momento dell'incidente, ma solo dopo (ad incidente già avvenuto) l'auto dell'imputato ferma e il ciclomotore a terra.

L'imputato, nel corso del suo esame, sosteneva che doveva fare la svolta a sinistra, che aveva messo la freccia e si era fermato all'interno della sua corsia, inchiodando perché in senso opposto stava arrivando a velocità sostenuta il ciclomotore condotto dal C., che lo aveva sorpassato. Si era dunque rimesso in moto, iniziando la manovra di svolta impegnando solo allora l'opposta semicarreggiata, ma poi aveva sentito un botto e si era fermato.

Prima dell'arrivo dei vigili urbani, A. gli aveva offerto un bicchiere di Campari. Su sollecitazione del giudice, l'imputato precisava trattarsi del Campari contenuto nella classica bottiglietta monodose a forma conica.

I consulenti tecnici della parte civile e dell'imputato hanno offerto ricostruzioni parzialmente contrastanti dell'incidente, proponendo difformi calcoli della velocità del C., che, secondo il c.t. della parte civile, era di 50 km/h, e dunque nei limiti di velocità consentiti in area urbana, mentre secondo il c.t. della difesa dell'imputato era di almeno 65 km/h, e dunque eccedente tali limiti.

Alla luce dell'istruttoria svolta, si può ritenere provata la responsabilità dell'imputato, al di là di ogni ragionevole dubbio.

Ritiene il Tribunale che la dinamica dell'incidente sia quella descritta nel capo di imputazione, ricostruita in modo del tutto omogeneo sia dal C. sia dal teste N. nelle due opposte prospettive visuali. L'imputato dunque deviava verso l'opposta semicarreggiata, senza segnalare la manovra con le frecce, ingenerando nel C. il timore di un impatto, supposizione che lo induceva a

frenare bruscamente. L'impatto non si verificava, ma il ciclomotore cadeva comunque a terra, con le gravi conseguenze già descritte.

La tesi dell'imputato è dunque contraddetta da quanto concordemente sostengono due persone che sono totalmente estranee fra di loro, e forniscono esattamente la stessa ricostruzione dei fatti.

D'altronde appare significativa la circostanza che comunque l'autovettura dell'imputato, nella posizione statica finale (quella che secondo l'imputato egli avrebbe assunto muovendo la macchina dopo il passaggio del ciclomotore) si trovava ancora a cavallo della doppia striscia continua (si vedano rilievi fotoplanimetrici), il che dimostra oggettivamente l'erroneità della manovra dell'imputato e la non veridicità di quanto dallo stesso sostenuto.

Sussistono dunque le due violazioni del codice della strada contestate (artt. 145 e 154 codice della strada), avendo l'imputato ommesso di segnalare con sufficiente anticipo la manovra di svolta ed avendo altresì anticipato la predetta manovra omettendo di concedere la dovuta precedenza ai mezzi che provenivano in senso opposto. Non può sottacersi che un concorso di colpa (sia pure nettamente inferiore) sia comunque ravvisabile anche nella condotta del C., il quale:

- non procedeva in prossimità del margine destro della sua semicarreggiata, come impone il codice della strada;
- non è del tutto chiaro se rispettasse a pieno il limite di velocità consentito (il tratto di metri 33.60 da lui comunque percorso dall'inizio della frenata al momento dell'arresto lascia in effetti qualche dubbio sull'effettiva velocità);
- poneva in essere una manovra di frenata non ottimale.

Non rileva invece la mancata revisione del ciclomotore, non risultando provato che lo stesso non fosse in condizioni di efficienza meccanica.

Non esclude la responsabilità penale dell'imputato la circostanza che non vi sia stato urto fra i veicoli: a norma dell'art. 41 c.p. la condotta non del tutto rispondente alle norme di circolazione stradale del C. varrebbe ad escludere la responsabilità dell'imputato solo ove fosse stata da sola sufficiente a determinare l'evento, il che non è nel caso in esame, in quanto mai il C. sarebbe stato indotto a effettuare la manovra di brusca frenata se l'imputato non avesse compiuto la manovra di invasione dell'opposta semicarreggiata.

Conclusivamente, l'imputato deve rispondere del reato di cui all'art. 590 c.p. contestatogli, avendo concorso alla causazione dell'incidente stradale in conseguenza del quale la parte offesa ha subito gravissime lesioni personali.

Quanto al reato di cui all'art. 186 comma 2 lettera c) codice della strada, deve rilevarsi come gli esiti delle prove alcolimetriche (1.88 e 1.77 g/l) provano chiaramente la sussistenza dello stato di ebbrezza dell'imputato.

È stato tuttavia introdotto l'elemento testimoniale per cui l'imputato avrebbe assunto alcool dopo l'incidente e prima (o dopo) l'arrivo dei vigili urbani, ma comunque prima dell'effettuazione del test alcolimetrico.

Si deve tuttavia rilevare che la tabella per la stima delle quantità di alcol che determinano il superamento del tasso alcolemico legale, allegata al codice della strada, prevede l'ipotesi delle



bevande «ready to drink» cui appartiene la bottiglietta di Campari evocata nell'istruttoria dibattimentale.

Ora, anche prendendo la categoria di tali bevande con tasso alcolico più elevato (5%) ed anche ipotizzando l'assunzione a stomaco vuoto, l'effetto alcolimetrico che può essere prodotto oscilla da un massimo di 0,15 g/l di un uomo (maschio) del peso di 55 chilogrammi ad un minimo di 0,09 g/l in un uomo del peso di 90 chilogrammi. Si tratta di dati sottraendo i quali dal tasso alcolemico rilevato, si rimane comunque ampiamente al di sopra della soglia di 150 g/l richiesta per l'integrazione dell'ipotesi di cui alla lettera c) del secondo comma dell'art. 186 del codice della strada contestata.

La riconosciuta sussistenza del reato di cui all'art. 186 comma 2 lettera c) del codice della strada comporta anche l'applicazione dell'ipotesi più grave dell'art. 590 comma 3 c.p. prevista per la causazione di lesioni gravissime (quale è sicuramente il coma vegetativo della parte offesa, ampiamente documentato dai documenti prodotti nel processo) in conseguenza della violazione di norme del codice della strada posta in essere da soggetto in stato di ebbrezza alcolica superiore a 1.50 grammi/litro.

Non si può ipotizzare l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati contestati nella rubrica, non sussistendo medesimo disegno criminoso tra i fatti oggetto del presente giudizio.

Dall'istruttoria non sono emerse circostanze che giustifichino la concessione delle attenuanti generiche, non bastando da sola l'incensuratezza dell'imputato (art. 62 bis ultimo comma c.p.).

Valutati, quindi, tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., pena adeguata al fatto pare quella di anni uno mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 590 c.p. e di mesi sei di arresto ed € 3.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 186 codice della strada.

La pena per il reato di cui all'art. 590 c.p. si attesta sui limiti minimi edittali, essendosi tenuto conto del concorso causale della condotta del C..

Quanto all'entità della pena per il reato di cui all'art. 186 codice della strada (calcolata in misura doppia rispetto al minimo edittale), si è tenuto conto nella quantificazione della implicita contestazione del comma 2 bis dell'art. 186 del codice della strada, avendo l'imputato causato un incidente stradale.

Stante la pena complessiva inflitta, non sussistono i presupposti di cui all'art. 163 c.p. per la concessione della sospensione condizionale della pena.

Segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di custodia del veicolo di proprietà dell'imputato in sequestro (autovettura Renault Twingo targata ) e l'irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida dell'imputato, la cui durata si ritiene congruo quantificare in anni uno.

Segue altresì come per legge la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato, ovvero dell'autovettura Renault Twingo targata. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 224 ter comma 2 codice della strada si manda alla cancelleria di trasmettere copia della sentenza al Prefetto di La Spezia per quanto di sua competenza.



- 6 -

A seguito della declaratoria di responsabilità penale dell'imputato, deve essere altresì accolta la richiesta di risarcimento danni presentata dalle parti civili costituite in dibattimento (il marito ed i due figli della parte offesa), dovendosi ritenere accertato che la condotta penalmente rilevante dell'imputato abbia cagionato alla parte civile dei danni civilisticamente rilevanti (sia in termini di danno patrimoniale dovuto alla cessazione dell'attività lavorativa della parte offesa sia al danno non patrimoniale espressione del dolore subito a fronte della grave malattia della parte offesa). La condanna si estende in solido anche al responsabile civile, dovendo la società assicuratrice della R.C. auto dell'imputato, ovvero la F.S. s.p.a., coprire i danni cagionati dall'imputato alla guida della autovettura assicurata.

L'attività istruttoria svolta nel corso del dibattimento non ha tuttavia offerto elementi di prova per provvedere anche ad una liquidazione del danno subito dalla parte civile per cui le parti vanno rimesse innanzi al giudice civile per un'esatta determinazione di tale danno. Si deve infatti osservare quanto al danno patrimoniale, che, svolgendo la parte offesa un'attività di impresa, appare allo stato impossibile, sulla base degli elementi acquisiti, determinare quale sia il danno concretamente subito dai familiari a fronte del mancato svolgimento della attività stessa.

Analogamente appare allo stato impossibile quantificare il danno non patrimoniale.

Il tribunale ritiene di non essere nemmeno in grado di determinare una provvisionale. In senso contrario depongono:

- la circostanza che la parte civile C. A. ha comunque concorso in una certa misura alla causazione dell'incidente e che civilisticamente deve più approfonditamente valutarsi il dato del mancato urto fra i veicoli (si veda ad esempio da ultimo Cass. Civ., sez. III, 9 marzo 2012, n. 3704 Rv 621904);

- la circostanza che è stata comunque già liquidata dalle assicurazioni la ragguardevole somma di circa € 1.500.000;

- la circostanza che non sono stati chiariti i termini della effettiva convivenza dei figli con la parte offesa (una figlia risultando vivere negli Stati Uniti, l'altro non risultando esattamente ove viva). Alla pronuncia di sentenza di condanna a carico dell'imputato, segue altresì la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di costituzione in giudizio, che vengono liquidate in complessivi € 3.157 più spese generali nella misura del 12,50%, IVA e CPA come per legge.

In ordine alla quantificazione di tale somma si osserva che, a fronte della presentazione di una nota spesa eccedente notevolmente i limiti massimi di onorario liquidabili dal giudice, avuto riguardo alla natura e difficoltà della causa, si ritiene di conformarsi ai valori medi tra minimi e massimi indicati nelle tariffe forensi, e pertanto spettano al difensore:

- € 170 per costituzione parte civile;
- € 170 per richiesta citazione responsabile civile;
- € 300 per partecipazione a sei udienze (onorario di € 50 unitario);
- € 200 per esame e studio prima delle sei udienze (onorario di €35 unitario);
- € 510 per esame e controesame testi, imputato e consulenti tecnici nelle tre udienze istruttorie (onorario € 170 per udienza);
- € 225 per discussione;
- € 170 per redazione conclusioni scritte;



**ASAPS**

Associazione  
Sostenitori  
Amici  
Polizia  
Stradale  
www.asaps.it - sede@asaps.it

---

- 7 -

- € 170 per redazione nota spese;

- € 340 per redazione due memorie,

così addivenendosi alla somma di € 2.255, aumentata del 40%, in quanto il difensore assisteva tre parti civili con identica posizione processuale. (*Omissis*) **[RIV-1209P791] Art. 186**